

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto	pag.3
Art. 2 – Definizioni	pag.3
Art. 3 – Campo di applicazione	pag.4

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

Art. 4 – Composizione, nomina e durata della Commissione	pag.4
Art. 5 – Funzioni della Commissione	pag.4
Art. 6 – Convocazione della Commissione	pag.5
Art. 7 – Riunioni della Commissione	pag.6
Art. 8 – Richiesta di intervento, Parere e Verbale della Commissione	pag.6
Art. 9 – Controlli di cui all'art.141 primo comma lettera e) del Regolamento di esecuzione del TULPS	pag.6
Art. 10 - Ufficio per le attività della C.C.V.I.p.s.	pag.7
Art. 11 – Spese per il funzionamento della Commissione	pag.7
Art. 12 – Compenso ai componenti della Commissione	pag.8

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Disposizioni procedurali e finali	pag. 8
---	--------

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – di seguito CCVLPS o Commissione - di cui all'art. 141 e seguenti del "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS), approvato con Regio Decreto 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.

2. Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) **per luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia urbana;

b) **per luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura, etc.);

c) **per spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro)¹;

d) **per trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);

e) **per manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;

f) **per allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;

g) **per locali di pubblico spettacolo o trattenimento**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

h) **per spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

i) **per attrazione**: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.). Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti di divertimento;

j) **per parchi di divertimento**: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968, n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni. (Rif. Decreto Ministeriale 23/5/2003)²;

¹ La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 52 in data 20.11.1982;

² I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;

b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;

c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci. Al di sotto di quest'ultimo valore (ossia fino a n. 9 attrazioni), pertanto, non si realizza un "parco di divertimento", ma un'aggregazione o complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante

k) **per provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;

l) **per T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;

m) **per Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*".

Art. 4 – Composizione, nomina e durata della Commissione

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art.141-bis R.D. 635/1940, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata ogni tre anni dal Sindaco con proprio Decreto.

2. La Commissione è composta dai seguenti membri effettivi:

a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;

c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) da uno dei Dirigenti posti a capo dei Settori Tecnici Comunali o suo delegato;

e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

3. Sono membri aggregati alla Commissione, ove occorra:

a) uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

4. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Ogni componente la Commissione può nominare uno o più delegati che partecipano alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. I delegati dovranno comunque essere in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti. Tutte le deleghe sono rilasciate in forma scritta dal delegante.

6. La carica di Presidente può essere delegata dal Sindaco a un dipendente comunale con qualifica dirigenziale e, per quest'ultimo, può essere nominato un sostituto.

7. Le funzioni di Segretario della Commissione, per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 10, sono svolte da un dipendente designato dal Presidente.

8. I componenti della C.C.V.l.p.s. possono essere sostituiti in qualsiasi momento dal Sindaco con atto motivato. Il Sindaco, alla scadenza di ogni periodo di nomina, valuterà inoltre l'applicazione alle nuove nomine, del principio di rotazione.

Art. 5 - Funzioni della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l'applicazione dell'Art. 80 del TULPS, provvede a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS medesimo, a verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo. In particolare la Commissione ha le seguenti funzioni:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8/1/1998, n. 3 e s.m.i., anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4 della Legge 18/3/1968, n. 337³;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri/architetti/periti industriali/geometri che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (Rif. Decreto Ministeriale 19/8/1996)⁴;

3. Salvo quanto previsto al primo comma, lettera e) del presente articolo e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per le quali la commissione di vigilanza comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

4. Alla Commissione spetta anche il controllo sulle misure di sicurezza adottate, in riferimento allo svolgimento di manifestazioni temporanee aventi le caratteristiche del pubblico spettacolo/trattenimento, ai sensi della Circolare del capo della Polizia del 7/6/2017 (c.d. Circolare Gabrielli) e successive circolari esplicative.

5. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) parchi di divertimento e attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi

³ E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

⁴ L'Art. 141 del "Regolamento di esecuzione del TULPS" è stato modificato dall'Art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 122, per cui per i locali/impianti/aree con capienza pari o inferiore a 200 persone anche il parere di fattibilità sul progetto è sostituito da relazione tecnica di professionista abilitato.

superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Art. 6 – Convocazione della Commissione Comunale

1. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo i casi di urgenza.
2. L'avviso di convocazione, contenente data e luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo, deve essere inviato per via telematica.
3. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne il Presidente e direttamente i rispettivi delegati, affinché li sostituiscano.
4. Della convocazione è sempre informato anche il richiedente, il quale ha diritto di essere sentito, personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega scritta, di assistere ai sopralluoghi e di presentare memorie ed osservazioni scritte attinenti al procedimento.

Art. 7 – Riunioni della Commissione Comunale

1. La Commissione si riunisce all'occorrenza per l'esame dei progetti relativi all'apertura, al trasferimento o alla modificazione di locali di spettacolo e di impianti sportivi ed all'allestimento di manifestazioni occasionali.
2. Gli accessi della commissione sono preventivamente comunicati al destinatario del provvedimento finale. L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura della Segreteria, sentiti i componenti della Commissione stessa.
3. Si riunisce, inoltre, ogniqualvolta si renda necessario per l'esame di altri progetti, con particolare riguardo a quelli relativi a manifestazioni occasionali e per l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi, compresi quelli aggregati, quando invitati. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
5. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, oltre che rispettare il vigente codice di comportamento nazionale e quello dell'ente.
6. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, personale di altri settori ed uffici comunali o comunque di altri enti interessati in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
7. Il Segretario mette a disposizione di tutti i membri della Commissione le pratiche per l'eventuale consultazione preliminare, almeno dal giorno precedente a quello fissato per ogni seduta.

Art. 8 – Parere e Verbale della Commissione Comunale

1. Il parere della Commissione è sempre dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) e qualora facciano parte della composizione della stessa, anche dei componenti di cui all'art. 4 c. 3 "membri aggregati" nonché dei componenti di cui all'art.4, c.4 "rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori". Il parere si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi.
2. Ciascun componente ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del suo voto.

3. Di ogni seduta o sopralluogo deve essere redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta nonché tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
5. Le relative decisioni sono comunicate al richiedente e copia del verbale è tempestivamente inviata all'ufficio preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.
6. I verbali della riunione della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Segretario della stessa.

Art. 9 - Controlli di cui all'art. 141 primo comma lettera e) del Regolamento di esecuzione del TULPS

Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte, e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 primo comma lettera e) del Regolamento di esecuzione del TULPS, il Presidente, sentita la Commissione, delega alcuni componenti, scelti, o di volta in volta, o, eventualmente in via generale.

Art. 10 - Ufficio per le attività della C.C.V.I.p.s.

1. L'Ufficio per le attività della C.C.V.I.p.s. è istituito nell'ambito dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Parete, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnica della Commissione. In particolare tale Ufficio ha il compito di:
 - ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
 - inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
 - redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
 - inviare copia dei verbali, per estratto, ai richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.;
 - archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.I.p.s.;
 - organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
 - curare i rapporti con gli Organi interni e gli Enti esterni all'Amministrazione Comunale;
 - curare l'aggiornamento delle informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
 - raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
 - verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Art. 11 – Spese per il funzionamento della Commissione.

1. Le spese della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo dev'essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato al Tesoriere del Comune di Parete da effettuarsi prima della riunione o del sopralluogo. Le tariffe sono approvate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. In sede di prima applicazione, ai fini convocazione della Commissione si determina in euro 300 la tariffa a carico del richiedente.

2. La mancata corresponsione delle spese di cui sopra, comporta il mancato rilascio del parere.

3. Nessun pagamento è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte, e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, di cui all'art.5 comma 1 lett. e);
- l'esame dei progetti;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale, richieste direttamente dal Comune;
- manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Compenso ai componenti della Commissione.

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese in virtù dell'art. 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014).

Art. 13 – Disposizioni procedurali e finali

Il presente regolamento:

1. entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del medesimo;
2. abroga le disposizioni del vigente Regolamento in materia e quelle dettate da altri Regolamenti comunali, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute;
3. per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.